

N. R.G. 100009/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 100009/2012 promossa da:

██████████ ██████████ ██████████, con sede in ██████████, ██████████, in  
persona del legale rappresentante

rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rezzonico per procura a margine della 2°  
pag. dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

██████████ ██████████, residente in ██████████, via ██████████  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ per procura a margine della comparsa  
di costituzione e risposta depositata in data 28.1.2015

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI:

Le parti concludono come da rispettivi separati fogli allegati al verbale di udienza  
del 4.3.2015

FATTO E DIRITTO

Premesso che nel settembre 2007 ██████████ le aveva conferito  
l'incarico di realizzare una strada di stabilizzato battuto per l'accesso a uno chalet



rustico di sua proprietà, sito in località [REDACTED] nel comune di [REDACTED], e che i lavori erano stati eseguiti come da allegati computo metrico n° 142001 e fattura n° 52 del 12.8.2011, la società [REDACTED], con sede in [REDACTED], via [REDACTED], in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio [REDACTED] per sentirla condannare al pagamento della somma di [REDACTED] (o del diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di corrispettivo del detto contratto di appalto oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] contestava in fatto e diritto le domande spiegate in citazione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, invocando altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Dopo aver fatto presente di aver commissionato alla [REDACTED], quando era ancora costituita dai suoi tre fratelli [REDACTED] e [REDACTED], i lavori di ristrutturazione del proprio rustico, ivi compresa la realizzazione di una strada di accesso, come da computo metrico del 15.10.2008, per poi sostenere che la detta società le aveva garantito un trattamento di favore, costituito dalla vendita dei materiali al prezzo di costo e dalla gratuità del lavoro svolto dai soci, la convenuta assumeva che la [REDACTED] aveva provveduto all'apertura della strada di accesso, con relativo sbancamento, alla demolizione della roccia e di parte del rustico, alla realizzazione del muro in cemento armato, emettendo al riguardo fattura di [REDACTED], più Iva, da lei regolarmente pagata.

La convenuta sosteneva, inoltre, che in seguito la società attrice aveva eseguito ulteriori lavori (realizzazione di parte della scogliera, installazione di varie rampe al grezzo, realizzazione di un sottofondo stradale con materiale di scarto proveniente da altri cantieri, esecuzione di scogliera ai lati del rustico e di parte del marciapiede, posa di una bombola di gas e di tubi per le acque bianche e nere, nonché di pozzetti limitrofi al rustico, livellamento del terreno) oggetto delle fatture n. 8/08 di € 6.000,00, più Iva, e n. 43/08 di € [REDACTED], più Iva, parimenti saldate, per poi far presente che:

- numerosi altri lavori erano stati eseguiti da altre ditte;



- all'inizio del 2009, a seguito di dissidi insorti con la moglie del fratello [REDACTED], erano cessati i suoi rapporti con la [REDACTED];
- successivamente il fratello [REDACTED] aveva ultimato i lavori di sistemazione del rustico, con l'ausilio dell'altro fratello [REDACTED] e di due collaboratori, i quali avevano prestato gratuitamente la loro opera;
- la fattura n. 54 del 14.10.2009, emessa a saldo dalla Iagher Mario sas, era stata da lei interamente pagata;
- il computo metrico n° 14/2011 predisposto unilateralmente dall'attrice si riferiva, in parte, a lavori già pagati e, in parte, a lavori effettuati da terzi;
- l'unico preventivo da lei approvato era quello del 15.10.2008.

La domanda principale di parte attrice è fondata nei termini di seguito precisati e va, quindi, accolta per quanto di ragione.

Va in primo luogo rilevato che, nel rendere l'interrogatorio formale sui capitoli A) ("vero che nel settembre '07, [REDACTED], nella sua veste di legale rappresentante della [REDACTED], ha stipulato con la sorella [REDACTED] un contratto verbale d'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione/ampliamento di uno chalet di proprietà della committente sito nel Comune di [REDACTED], località [REDACTED] nonché per la realizzazione di una strada in cemento stabilizzato battuto per l'accesso al predetto chalet") e B) ("vero che, nelle predette circostanze di tempo, le parti hanno pattuito che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato comprensivo della manodopera e che sarebbe stato calcolato a misura, alla stregua delle tariffe vigenti e dei prezzi correnti di mercato"), la convenuta ha confermato la corrispondenza al vero delle circostanze che ne costituiscono l'oggetto.

Tenuto conto di ciò e considerato, inoltre, da un lato, che, nel contestare in comparsa di costituzione la pretesa pecuniaria vantata *ex adverso*, assumendo fra l'altro di aver già provveduto integralmente al pagamento del corrispettivo dovuto per tutte le opere eseguite dalla [REDACTED], la convenuta ha espressamente ammesso di averle commissionato, non solo la ristrutturazione del rustico di sua proprietà menzionato in citazione, ma anche la realizzazione di una strada di accesso a tale immobile, per poi individuare i lavori eseguiti da controparte e quelli effettuati da terzi in relazione alla detta strada; e dall'altro che, nel deporre in udienza, i vari testi escussi, ivi compresi quelli indotti dalla convenuta, hanno fatto riferimento a lavori eseguiti dalla ditta [REDACTED] [REDACTED] anche in ordine alla strada di accesso al fabbricato di proprietà di [REDACTED]



██████████, può in primo luogo ritenersi provato in termini sufficientemente chiari e univoci che nel 2007 la convenuta commissionò all'attrice la realizzazione della detta strada e che, quindi, al riguardo tra le parti venne effettivamente stipulato un contratto riconducibile nell'ambito applicativo degli artt. 1655 e ss c.c..

Per quanto, invece, attiene alla individuazione delle opere eseguite dalla ██████████ e alla quantificazione dei relativi corrispettivi, va innanzi tutto tenuto presente che, vertendosi in materia di obbligazione contrattuale e richiedendosi l'adempimento della stessa, gravava sulla parte attrice l'onere di provare l'effettiva esecuzione di ogni singolo lavoro indicato nel computo metrico n° 14/2011 e la relativa consistenza quantitativa, ciò significando che eventuali lacune probatorie su tali punti, ove pure dovute alla sostanziale insussistenza delle condizioni per procedere a utili accertamenti tecnici in aggiunta a quelli eseguiti, non possono che riflettersi negativamente sulla posizione processuale della ditta appaltatrice e, quindi, comportare il rigetto - totale o parziale - della domanda di pagamento in relazione a quelle singole opere di cui allo stato non vi è più modo di verificare la reale esecuzione e/o l'oggettiva entità.

Ciò detto, devesi poi rilevare che, come già accennato, sin dal suo primo scritto difensivo (v. pagg. 12 e 13) e anche nelle successive memorie (v. pag. 16 della memoria istruttoria del 26.6.2012, v. deduzioni di udienza del 17.10.2013 e pagg. 4 e 5 della memoria conclusionale), la convenuta ha analiticamente indicato i lavori eseguiti da parte attrice, alcuni dei quali compresi fra quelli elencati nel computo metrico allegato alla citazione come doc. n. 3.

Con specifico riferimento alla strada di accesso ██████████, ha, in particolare, espressamente ammesso che sono stati effettuati da controparte i lavori sbancamento del materiale e demolizione della roccia, le fondazioni e il muro in cemento armato con intonacatura a spritz, parte della scogliera con l'utilizzo di massi rinvenuti a seguito delle opere di sbancamento, la sistemazione delle rampe al grezzo, un sottofondo stradale con materiale di scarto proveniente da altri cantieri.

Sul punto in questione vengono, inoltre, in rilievo le testimonianze di Scalet Francesco, operaio edile in pensione (il quale ha riferito di aver preso parte, come dipendente della società attrice, all'esecuzione delle opere relative alla strada di accesso all'immobile di proprietà di ██████████, rammentando, al



riguardo, che l'opera venne sostanzialmente ultimata più o meno in due mesi e che a tal fine si provvide all'allargamento del sentiero esistente, alla realizzazione di una scogliera di sassi sul lato a monte della strada, alla posa di una fila di sassi in cima, all'effettuazione di scavi, al deposito di ghiaia per il fondo stradale), dell'ing. [REDACTED] (il quale ha dichiarato di aver eseguito, su incarico di [REDACTED], i calcoli statici dei muri di sostegno della strada di accesso al fabbricato e di aver avuto modo di verificare di persona che i detti muri vennero eseguiti da operai della [REDACTED]), del [REDACTED] [REDACTED] (il quale ha fatto presente di aver predisposto, su richiesta dei fratelli [REDACTED] e [REDACTED], il progetto esecutivo della strada di accesso, di aver svolto, al riguardo, le funzioni di direttore dei lavori e di aver, quindi, constatato che la ditta [REDACTED] ha eseguito le opere di sbancamento relative alla strada di accesso e il muro a inizio strada) e del sindaco di [REDACTED] (il quale ha ricordato di aver effettuato, in tale veste, tre sopralluoghi in loco e di aver, quindi, avuto modo di avvedersi che fu il personale della [REDACTED] a realizzare la strada di accesso e il muro che la costeggia, nonché parte del piazzale).

Anche i fratelli [REDACTED] e [REDACTED], chiamati a deporre da parte convenuta, hanno dichiarato, fra l'altro, che la [REDACTED] sas ha eseguito, con riguardo alla strada di accesso al rustico di proprietà della sorella [REDACTED], parte della scogliera.

Ai fini dell'individuazione delle modalità esecutive della strada di accesso oggetto di causa, occorre fare altresì riferimento alla relazione peritale depositata dal Ctu nominato in corso di causa, il quale - dopo aver fatto presente, fra l'altro, che *“la realizzazione della strada ha richiesto discrete opere di sbancamento sul lato a monte, in particolare nella parte iniziale...diverse opere di controripa, consistenti in un muro di sostegno ed alcune scogliere”*; che *“l'opera più rilevante è il muro di sostegno in conglomerato cementizio armato che si trova nel tratto iniziale della strada, realizzato sulla base del progetto strutturale a firma dell'ing. [REDACTED]”*; che *“la finitura superficiale del suddetto muro è stata realizzata con calcestruzzo spruzzato”*; che lungo il percorso sono stati eseguiti



più tratti di scogliera - ha analiticamente individuato tutte le opere che fu necessario eseguire, comparandole con quelle elencate nel computo metrico prodotto da parte attrice e quelle ammesse dalla stessa parte convenuta nelle pagg. 12 e 13 della comparsa di costituzione, per poi procedere a individuarne l'effettiva consistenza quantitativa.

Alla luce di una complessiva valutazione delle menzionate deposizioni testimoniali e delle stesse deduzioni di parte convenuta, può, dunque, ritenersi adeguatamente provato innanzi tutto che, nell'ambito dei lavori di realizzazione della strada di accesso al rustico, fu l'odierna attrice a eseguire, fra tutte le opere menzionate nel computo metrico corrispondente all'allegato n° 13 della relazione peritale depositata dal Ctu, gli scavi di sbancamento, parte della scogliera, la fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per fondazioni ed elevazioni, la fornitura e posa di calcestruzzo spruzzato per rivestimento, nonché un sottofondo stradale.

In ordine alla consistenza quantitativa di tali opere sovviene l'elaborato peritale depositato dal Ctu, le cui conclusioni, nei limiti di seguito precisati, possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto rassegnate all'esito di accertamenti condotti in aderenza agli atti di causa e secondo validi criteri tecnici, sorrette da congrua motivazione, non contraddette da oggettive risultanze istruttorie di segno contrario, né significativamente inficiate dai rilievi critici delle parti.

L'ausiliare ha ritenuto *"congrue e coerenti con i lavori realizzati"* le quantità di scavi contabilizzati da parte attrice, pari complessivamente a mc 619,78 (di cui mc 402,34 per il normale scavo di sbancamento con mezzi meccanici e mc 217,44 per lo scavo di sbancamento in roccia), reputando compatibile *"il rapporto di ca. 1/3 di scavo in roccia...con la relazione geologica, a patto di considerare la voce di prezzo relativa alla roccia tenera"* (v. pag. 16 della relazione).

Tenendo conto delle deduzioni delle parti e del contenuto delle deposizioni testimoniali, il Ctu ha poi individuato le porzioni di scogliera riferibili all'opera



svolta dalla ██████████, provvedendo alla determinazione della relativa consistenza quantitativa, risultata superiore, al netto della parte che la convenuta assume essere stata eseguita da terzi, a quella (pari a mc 128,62) contabilizzata dalla società attrice, che ha pertanto ritenuto congrua (v. pag. 18 della relazione).

Ad analoga conclusione (v. pagg. 20 e 21 della relazione) il Ctu è pervenuto in ordine alla fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per fondazioni e di calcestruzzo per rivestimento; ha invece ritenuto eccessiva la quantità (mc 30,06) di conglomerato cementizio armato per elevazioni, riducendola a mc 23,48.

Fra le opere che secondo la stessa prospettazione di parte convenuta (v. pag. 13 della comparsa di costituzione) sono state eseguite dalla società attrice vi sono anche la sistemazione delle rampe al grezzo e la livellazione del terreno con l'utilizzo di un escavatore, che il Ctu ha preso in considerazione sotto la voce *"formazione dei rilevati"*, nel cui ambito ha valutato anche le lavorazioni descritte nell'allegato computo metrico di parte attrice come *"ripristino e sistemazione andamento terreno interessato dallo sbancamento- zona antistante casa e alcune zone sopra scogliera"*, indicando al riguardo il complessivo quantitativo di mc 101,37.

Con riguardo al sottofondo stradale, che parimenti, per ammissione della convenuta, rientra nel novero delle opere relative alla strada di accesso eseguite da parte attrice, mette conto rilevare che il Ctu (v. pagg. 21 e 22 della relazione), da un lato, ne ha quantificato la presumibile consistenza quantitativa in mc 136,76, misura di poco inferiore a quella contabilizzata dalla ██████████ e dall'altro, nel rappresentare i contrapposti assunti delle parti in ordine alle relative modalità esecutive - la società attrice ha dedotto l'impiego di materiale drenante, mentre, a dire della convenuta, è stato fatto uso di materiale di scarto -, ha evidenziato che *"la strada non presenta difetti di esecuzione"* e che *"fino a prova contraria, si può dire che il materiale fornito per il sottofondo era idoneo allo scopo"*, per poi quindi affermare *"si assumerà, pertanto, come integralmente fornito da cave di prestito il materiale utilizzato per la lavorazione in oggetto, non*



*essendo giudicato idoneo il materiale di recupero degli scavi*"; tale conclusione appare condivisibile in quanto trova significativo riscontro nella deposizione del teste Scalet, laddove questi ha riferito *"sul posto è stata portata della ghiaia per fare il fondo stradale"*.

La pretesa pecuniaria in esame non appare, invece, fondata in punto di *an* relativamente alla *"fornitura e posa di magrone"*: al riguardo il Ctu ha precisato che *"non è possibile appurare l'effettiva presenza del magrone sotto le fondazioni, anche perché, in rapporto agli importi di cui si tratta, dei sondaggi sarebbero del tutto fuori luogo"*, per poi limitarsi soltanto a ipotizzare la presenza di uno strato di magrone con spessore pari a 10 cm (v. pag. 20 della relazione), che però non ha trovato alcuna conferma nel testimoniale assunto in udienza, il che induce a disattendere *in parte qua* la domanda di parte attrice.

Ulteriori carenze probatorie appaiono ravvisabili in ordine (i) al conferimento di materiale proveniente da scavi in discarica autorizzata, (ii) alla fornitura di materiale vegetale e (iii) alla fornitura e posa di pozzetti e prolunghe, ove si consideri che al riguardo i testi indotti da parte attrice non hanno riferito circostanze particolarmente significative e che la ██████████ non ha prodotto adeguata documentazione sicché, in difetto di oggettivi elementi di prova in base ai quali stabilire in termini chiari e univoci l'attività realmente svolta da parte attrice con riguardo ai detti lavori, non può ritenersi sufficiente il solo giudizio di congruità formulato dal Ctu.

Tra le voci indicate nel computo metrico prodotto da parte attrice il Ctu (v. pag. 14 della relazione) ha giustamente escluso l'*"impianto cantiere"* e il *"trasporto mezzi"* (perché i relativi importi sono entrambi compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni), nonché i lavori di installazione del bombolone per il GPL (perché non relativi alla ristrutturazione della strada, ma a quella del rustico) e la fornitura e posa della fossa biologica tipo Imhoff (non essendo stati acquisiti elementi certi in base ai quali riferire tali lavorazioni alla società attrice).

Come richiesto nel quesito che gli è stato sottoposto, il Ctu ha inoltre provveduto a quantificare, sulla base dei prezzi di mercato e tenuto conto sia dei





costi di materiale e di manodopera, il giusto corrispettivo per ogni singola lavorazione considerata, tenendo conto al riguardo anche di un deprezzamento del 20 % riferibile a una parte della scogliera perché non eseguita a regola d'arte.

Stando agli importi riportati dal Ctu nel computo metrico corrispondente all'allegato n. 13 della relazione peritale e prendendo in considerazione solo quelli relativi alle lavorazioni che, per le ragioni sopra esposte, appaiono riferibili alla ditta attrice, la domanda di pagamento formulata nell'atto introduttivo va ritenuta fondata in relazione al complessivo importo di ██████████, di cui ██████████ per "scavo di sbancamento con mezzi meccanici"; € ██████████ per "scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico...roccia tenera"; € ██████████ per "formazione di rilevati"; € ██████████ per "posa in opera di scogliera"; € ██████████ per "fornitura posa opera scogliera"; € ██████████ per "conglomerato armato classe XC1-XC2 per fondazioni semplici"; € ██████████ per "conglomerato armato classe XC1-XC2 per elevazioni"; ██████████ per "calcestruzzo spruzzato"; ██████████ per "fondazione stradale".

Non è risultata, infatti, sorretta da adeguato supporto probatorio la prospettazione di parte convenuta sia laddove si è sostenuto che, secondo gli accordi intercorsi con la ditta attrice, i lavori oggetto di causa dovevano essere eseguiti a condizioni di favore, costituite dal pagamento del materiale al prezzo di costo e dalla gratuità della manodopera prestata dai tre fratelli soci; sia nella parte in cui si è asserito che i corrispettivi dei lavori relativi alla strada sono stati oggetto delle fatture n° 49/07, n° 8/08, n° 43/08 e n° 54/09 e tutti già saldati, non apparendo attribuibile al riguardo decisivo rilievo alle deposizioni rese dai fratelli ██████████ e ██████████ in ragione della limitata attendibilità intrinseca loro ascrivibile stante l'incontestata significativa conflittualità che connota il loro rapporto con il fratello ██████████, legale rappresentante della società attrice, il che appare viepiù rilevante ai fini per cui si procede ove si consideri che sul punto in questione le loro dichiarazioni non trovano riscontro nel contenuto delle dette fatture, visto che in tutte, compresa quella emessa "a saldo", viene fatto esclusivo riferimento ai soli lavori di "ampliamento rustico", senza alcun accenno alla



realizzazione della strada di accesso, peraltro oggetto di separati e distinti provvedimenti concessori dell'amministrazione comunale competente.

In senso contrario alla prospettazione di parte convenuta appare valorizzabile quanto esposto dal Ctu nella parte dell'elaborato relativa alla stima del costo di tutti i lavori relativi al rustico, ivi compresi quelli eseguiti da soggetti diversi da parte attrice, laddove si è rappresentato che se il complessivo importo di [REDACTED] (più Iva) portato dalle fatture n° 49/07, n° 8/08, n° 43/08 e n° 54/09 viene riferito ai soli lavori di ampliamento/ristrutturazione del detto immobile incontestatamente riferibili alla [REDACTED] e sommato all'ulteriore importo di € [REDACTED] (oltre Iva) versato dalla convenuta ad altre ditte per i lavori di completamento e finitura del rustico, il *"probabile costo finale per l'ampliamento ristrutturazione del rustico risulterebbe di € [REDACTED] oltre Iva"* e, quindi *"il costo parametrico per la ristrutturazione in oggetto ammonterebbe a € [REDACTED] €/mc, importo più che congruo, viste le caratteristiche dell'immobile di cui trattasi"*.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte lagher Antonella va, dunque, condannata a pagare alla società attrice la somma di € [REDACTED], oltre Iva al 10 %, per un totale di € [REDACTED], oltre interessi legali dall'8.9.2011 (data di ricezione, da parte della convenuta, della documentata messa in mora di controparte).

Le spese di lite, liquidate (ai sensi del DM n° 55/14, essendosi l'attività difensiva esaurita nella vigenza di tale testo normativo), come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa introdotta dalla [REDACTED], con sede in [REDACTED], via [REDACTED], in persona del legale rappresentante, nei confronti di [REDACTED], disattesa ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:



- 1) condanna la convenuta a pagare alla parte attrice la somma di €                     ,  
oltre interessi legali dall'8.9.2011;
- 2) condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite (da distrarsi in  
favore del procuratore antistatario), che liquida in €                      per compenso, €  
                     per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per  
legge;
- 3) pone a carico della convenuta, gli oneri di ctu, liquidati come in atti.

Così deciso in Trento in data 22.7.2015

Il giudice  
dr. G. Barbato

